



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## Ufficio Circondariale Marittimo di Procida

Sezione Tecnica/Operativa

Via Roma — loc. Le Grotte, 164 — 80079 Procida (NA) — Tel. 081/8967381 Fax 081/8969191

E-mail: [procidaaaguardiacostiera.it](mailto:procidaaaguardiacostiera.it) — Sito web: [www.procida@guardiacostiera.it](http://www.procida@guardiacostiera.it)

### **ORDINANZA N. 19/2012**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Procida:

- VISTA: la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n° 001,  
in data 20.10.2010, emanata in materia di tabelle d'armamento;
- VISTO: il verbale della riunione tenutasi in data 19.04.2012 presso la Capitaneria di Porto di Napoli fra i rappresentanti di tutti gli Uffici Circondariali Marittimi della Campania al fine di definire una bozza di provvedimento uniforme per la determinazione delle tabelle di armamento delle unità da pesca;
- VISTA: l'Ordinanza n° 56112 in data 23.05.2012 della Capitaneria di Porto di Napoli  
riguardante la composizione delle tabelle minime d'armamento;
- VISTA: l'Ordinanza n° 22/02 in data 01.08.2002 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- VISTI: gli articoli 317 e 1221 del Codice della Navigazione e l'articolo 426 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;
- RITENUTO: opportuno aggiornare la disciplina precedentemente emanata in materia;

### **ORDINA**

#### **ARTICOLO 1**

Le tabelle minime di armamento delle unità navali adibite alla pesca costiera locale, entro 6 miglia dalla costa, e ravvicinata, entro 20 miglia dalla costa, di base nei porti del Circondario Marittimo di Procida sono così stabilite:

#### **- fino a 6 tsl:**

- n° 2 marittimi: n° 1 conduttore e n° 1 marinaio motorista;
- oppure n° 1 marittimo conduttore anche con il titolo di macchina, qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;

#### **- superiori a 6 tsl fino a 25 tsl per la pesca costiera locale:**

- n° 2 marittimi: n° 1 conduttore e n° 1 marinaio motorista;

- oppure n° 2 marittimi: n°1 conduttore anche con il titolo di macchina e n° 1 marittimo di coperta qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;
- superiori a 6 tsl fino a 25 tsl per la pesca costiera ravvicinata:**
- n° 2 marittimi: n° 1 capo barca e n° 1 motorista abilitato;
  - oppure n° 2 marittimi: n°1 capo barca anche con il titolo di macchina e n° 1 marittimo di coperta qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;
- superiori a 25 tsl fino a 60 tsl:**
- n' 3 marittimi: n° 1 capo barca, n° 1 motorista abilitato e n° 1 mozzo;
  - oppure n° 3 marittimi: n°1 capo barca anche con il titolo di macchina, n° 1 marinaio e n° 1 mozzo, qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;
  - qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n° 2 marittimi: n° 1 comandante e n° 1 motorista, oppure n° 1 comandante anche col titolo di macchina e n° 1 mozzo qualora risulti formale attestazione che dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della zona di poppa compreso il verricello;
- superiori a 60 tsl fino a 100 tsl:**
- n° 4 marittimi: n° 1 marinaio autorizzato alla pesca, n° 1 meccanico navale di 2°classe, n' 1 marinaio e n° 1 mozzo;
  - qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n° 3 marittimi: n° 1 comandante e n° 1 motorista, n° 1 mozzo;
- superiori a 100 tsl fino a 150 tsl:**
- n° 5 marittimi: n° 1 marinaio autorizzato alla pesca, n° 1 meccanico navale di 2°classe, n° 1 ali. motorista/ giovanotto di macchina, n° 1 marinaio e n° 1 mozzo;
  - qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n° 4 marittimi: n° 1 comandante e n° 1 motorista, n° 2 marittimi di coperta;

## **ARTICOLO 2**

Le tabelle minime di cui al precedente articolo 1 sono così integrate e modificate:

- qualora l'attività di pesca programmata superi le 24 ore consecutive deve essere imbarcato n° 1 marittimo con la qualifica iniziale, in aggiunta ai marinai previsti;
- per le unità che esercitano la pesca a circuizione, la tabella minima, fatte salve eventuali limitazioni imposte dalle certificazioni di sicurezza, è di n° 6 marittimi: comandante, n° 1 motorista; n° 2 marinai, n° 1 giovanotto di macchina / ali. motorista e n° 1 mozzo;
- il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di unità fino a 100 GT, ai sensi della Legge n° 81 del 11.03.2006;

- il motorista abilitato può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati a bordo di unità fino a 100 GT, ai sensi della Legge n° 81 del 11.03.2006.

### **ARTICOLO 3**

Alle unità navali da pesca non equipaggiate in conformità alla presente ordinanza non saranno concesse le spedizioni e, se rilasciate, saranno ritirate.

### **ARTICOLO 4**

I contravventori alle norme di cui sopra saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1221 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza che entra in vigore in data 02.07.2012 e abroga l'Ordinanza n° 22/02 del 01/08/2002 ed ogni precedente disposizione emanata che sia con essa in contrasto.

Procida, 22 giugno 2012.

f.to  
IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Giuseppe PANICO  
Copia conforme all'originale sottoscritta  
con firma autografa e conservata  
presso questo Ufficio  
Art. 19 DPR 445/2000

